



ORISS Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute

ORGANIZZAZIONE INTERDISCIPLINARE SVILUPPO E SALUTE

O.R.I.S.S. - ODV

STATUTO

Art.1) Denominazione, sede e durata

E' costituita con sede in Lari (Pisa), via Montebono, 2, località Usigliano, Lari, Casciana Terme, un'associazione denominata ORGANIZZAZIONE INTERDISCIPLINARE SVILUPPO E SALUTE (ORISS) ODV, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore) e successive modifiche. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2) Scopo, finalità e attività

L'associazione non persegue scopi di lucro e si ispira ai principi sui diritti dell'uomo sanciti dalle Nazioni Unite, alle convenzioni CEE -- ACP e alla legge italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 26.02.1987 n.49. L'associazione mira a concorrere allo sviluppo e alla salute della comunità umana, intendendo per sviluppo non solo il progresso economico e tecnologico, ma il processo volto a creare le condizioni materiali e non, necessarie al dispiegamento delle potenzialità della specie umana in armonia con l'ambiente, in cui essa evolve e per salute non la sola assenza di malattia, ma il pieno benessere fisico, mentale e sociale (cfr. OMS, Carta per la Salute, Ottawa 1986).

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti a agli enti associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

L'associazione conta di perseguire gli scopi di cui sopra con i seguenti mezzi:

- promozione di incontri, dibattiti, corsi, seminari, congressi e ogni altra manifestazione o attività, che si renda di volta in volta necessaria o opportuna, in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato;
- elaborazione, pubblicazione e diffusione in Italia e all'estero di opuscoli informativi, libri, riviste, periodici, manifesti e ogni altro materiale stampato, audiovisivo, elettronico e informatico;
- promozione di studi, ricerche, viaggi e attività di formazione;
- collaborazione con altre associazioni similari, italiane e straniere, e istituzione di sezioni a carattere specialistico;
- erogazione di servizi (consulenze e attività preventive e terapeutiche o altro) e costituzione di un'agenzia formativa;
- progettazione e realizzazione di interventi in Italia e all'estero, anche di cooperazione allo sviluppo.

L'associazione si propone di partecipare, quale fornitore di attività formative, al programma di formazione continua del Ministero della Salute. L'associazione può inoltre consociarsi ad altre associazioni, federazioni e enti, quando ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Art.3) Patrimonio

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4) Soci

Sono associati coloro che risultano iscritti nell'apposito libro dei soci, tenuto a cura del consiglio direttivo. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci si dividono in due categorie:

- soci fondatori, identificati nelle persone che hanno costituito l'associazione e che sono menzionati nell'atto costitutivo;
- soci ordinari, identificati nelle persone che, fattane richiesta, siano accettate dal consiglio direttivo a maggioranza;

I soci ordinari possono essere individuali o enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'associazione nei limiti di cui all'art. 32 secondo comma del codice del terzo settore.



Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal consiglio direttivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni;

Nel caso di soci enti la quota associativa minima è pari a cinque volte la quota individuale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

La qualità di socio, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di:

- mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- grave violazione delle norme etiche o statutarie;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di esclusione il socio può far ricorso all'assemblea che deciderà nella prima seduta utile. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasferibili ad alcun titolo.

Art.5) Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea e l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.6) Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea tra i soci.

Il consiglio direttivo cura la conservazione del patrimonio e provvede alla gestione generale, adottando i provvedimenti che stimi necessari per il buon funzionamento dell'associazione.

Il consiglio direttivo delibera pertanto in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e dei fondi dell'associazione, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, all'accettazione dei soci.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

Il consiglio direttivo elegge fra i propri membri il presidente, uno o due vice-presidenti, il segretario e almeno un responsabile amministrativo. Particolari deleghe, stabili o temporanee, possono essere conferite dal consiglio direttivo a uno o più dei suoi membri in riferimento a specifiche attività o progetti di lavoro.

I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora venissero a cessare per qualsiasi causa uno o più membri del consiglio direttivo, gli altri membri procedono all'integrazione del consiglio direttivo attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo. In mancanza di tale lista l'assemblea nominerà il sostituto.

I membri sostituiti restano in carica con una durata pari a quella del consiglio direttivo.

Costituisce causa di decadenza della carica la perdita della qualità di socio e, per i membri del consiglio direttivo nominati quali rappresentanti dei soci-enti, la perdita della qualità di socio dell'ente da loro rappresentato o la perdita della loro qualità di rappresentanti del socio-ente in seno all'associazione, anche a seguito di revoca dell'incarico da parte del socio collettivo rappresentato.

Il consiglio direttivo si riunisce per iniziativa del presidente o a seguito di domanda sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente del consiglio direttivo mediante avviso, contenente le indicazioni del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito ai membri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche a mezzo di lettera semplice. Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro designato dagli intervenuti.

Il presidente designa un segretario, anche estraneo al consiglio direttivo, che lo assiste.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Non è ammesso l'intervento per delega.



Tutti gli amministratori (consiglieri) sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.7) Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

L'assemblea viene convocata dal presidente di propria iniziativa o per decisione del consiglio direttivo o a richiesta di almeno un terzo dei soci. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso dovrà essere spedito agli associati a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica o lettera semplice, almeno 30 giorni prima della data fissata.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione,

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro designato dagli intervenuti.

Il presidente designa un segretario, anche estraneo all'associazione, che lo assiste.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nell'assemblea hanno voto deliberativo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe,

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci intervenuti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.8) Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio l'organo di amministrazione procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.9) Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

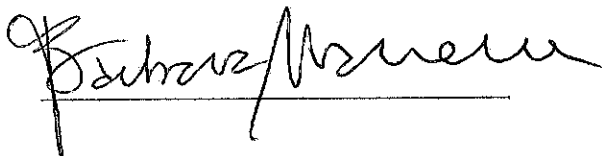
Art.10) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.11) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

La Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bianchi/Menetti", is written over a horizontal line.

2070

15/09/2020

0,00

TZ420L002070000JJ

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TZ4